



BANCA DI SASSARI S.p.A.

BPER: Gruppo

**Composizione quali-quantitativa ottimale
dell'Organo amministrativo
Comunicazione ai Soci
in vista dell'elezione dei componenti
del Consiglio di Amministrazione**

Sassari, 9 marzo 2017

Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	LA COMPOSIZIONE OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	3
2.1	CARATTERISTICHE DELLA BANCA	3
2.2	NUMERO COMPLESSIVO DEI CONSIGLIERI	3
2.3	I RUOLI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4
2.3.1	<i>Presidente.....</i>	4
2.3.2	<i>Amministratori esecutivi.....</i>	4
2.3.3	<i>Amministratori non esecutivi.....</i>	5
2.3.4	<i>Amministratori indipendenti.....</i>	5
2.4	LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI CONSIGLIERI	5
2.5	DIFFUSIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.....	7
2.6	DISPONIBILITÀ DEI CONSIGLIERI	7
2.7	INCOMPATIBILITÀ DI CARICHE	8
2.8	RAPPRESENTATIVITÀ TERRITORIALE.....	8
3	PROFILI PROFESSIONALI ED ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	8

1 Premessa

Al fine di assicurare un idoneo governo e presidio del *business* e dei rischi ad esso correlati, i componenti del Consiglio devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca. Tali professionalità devono essere inoltre opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente possa contribuire, tra l'altro, ad individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della Banca e, nel caso, del Gruppo. È necessario infine che i Consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di governo societario¹ pongono particolare attenzione all'adeguatezza della composizione degli organi di supervisione strategica e di gestione delle banche e, a tal fine, richiedono, tra l'altro, che essi individuino la propria "composizione quali-quantitativa ottimale", anche alla luce della dimensione e complessità delle società e dei gruppi di appartenenza, e che, in occasione di nomine, mettano a disposizione dei Soci il risultato di tale analisi in tempo utile affinché i medesimi possano tenerne conto nella scelta dei candidati.

In occasione della prossima elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca di Sassari S.p.A. (nel presente testo anche "la Banca"), la sua "composizione quali-quantitativa ottimale" è quindi portata a conoscenza dei Soci della Banca affinché la scelta dei candidati possa tenerne conto.

2 La composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione

2.1 Caratteristiche della Banca

Ai sensi delle vigenti Disposizioni di Vigilanza di cui alla Circ. della Banca d'Italia n. 285/2013, Banca di Sassari S.p.A. è considerata "banca di minori dimensioni o complessità operativa".

2.2 Numero complessivo dei Consiglieri

L'attuale composizione numerica del Consiglio di Amministrazione di Banca di Sassari è di 9 Consiglieri.

Lo Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia formato da un minimo di 7 ad un massimo di 11 Consiglieri.

Considerato il campione mediamente rilevato sul sistema, ad avviso del Consiglio la composizione numerica di 9 Consiglieri è coerente con l'attuale livello di complessità operativa della Banca consentendo il pieno ed efficace assolvimento dei compiti ad esso affidati dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto.

Va peraltro precisato che, in attuazione delle previsioni del Piano Industriale di Gruppo 2015 – 2017, con decorrenza 23 maggio 2016, si è perfezionata da parte della Banca la cessione al Banco di Sardegna S.p.A. del ramo d'azienda costituito dalla propria rete degli sportelli e la focalizzazione dell'attività nel mercato del consumer credit.

La nuova mission aziendale potrebbe pertanto rendere opportuna, al termine dell'attuale fase di *start up*, una nuova analisi di *benchmark*, con analoghe realtà presenti nel sistema, per le conseguenti valutazioni in termini di coerenza con il livello di complessità operativa.

2.3 I ruoli all'interno del Consiglio di Amministrazione

All'interno dell'Organo amministrativo è possibile identificare diversi ruoli: Presidente, Amministratori esecutivi, Amministratori non esecutivi e Amministratori indipendenti.

2.3.1 Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche attraverso lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni, svolge un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna ed assicurare il bilanciamento dei poteri; a tal fine, come previsto dalle citate Disposizioni di Vigilanza, ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

2.3.2 Amministratori esecutivi

Per Amministratori esecutivi si intendono gli Amministratori che:

- a) sono membri del Comitato esecutivo o sono destinatari di deleghe esecutive individuali o svolgono, anche in via di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;
- b) rivestono incarichi direttivi, ovvero hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale.

¹ "Disposizioni di vigilanza per le banche", Banca d'Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV.

2.3.3 Amministratori non esecutivi

Gli Amministratori non esecutivi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e sono chiamati a svolgere una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi e dal *management* della Banca, anche all'interno dei Comitati consiliari a cui sono chiamati a partecipare.

2.3.4 Amministratori indipendenti

Nell'ambito del Consiglio e dei Comitati consiliari, gli Amministratori indipendenti sono chiamati a vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse sociale e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Essi costituiscono un presidio al rischio di conflitti di interessi, al fine di evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse. Gli Amministratori indipendenti devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo. Il numero minimo di Amministratori che devono possedere il requisito dell'indipendenza è determinato dallo Statuto², il quale prevede che almeno uno degli amministratori, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette componenti, debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma primo, lettere b) e c) del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione verifica il possesso del requisito dell'indipendenza in capo agli Amministratori che si qualificano come tali e assicura nel tempo il rispetto della quota minima di Amministratori indipendenti prevista dallo Statuto e dalle predette Disposizioni di Vigilanza.

La verifica del possesso del requisito dell'indipendenza viene svolta dopo la nomina degli Amministratori, nei termini previsti dalla normativa applicabile, e viene ripetuta, successivamente, al ricorrere di circostanze modificative che incidano sull'indipendenza.

Si precisa che lo Statuto prevede che il venir meno in capo a un Consigliere del requisito di indipendenza non ne determina la decadenza, se permane in Consiglio il numero minimo di Amministratori indipendenti

Lo Statuto definisce la nozione di indipendenza degli Amministratori di Banca rinviando a art. 2399 comma primo, lettere lett. b) e c) del codice civile.

2.4 Le competenze professionali dei Consiglieri

Al fine di determinare la composizione qualitativa ottimale dell'Organo amministrativo è stato definito un insieme di competenze ritenute necessarie al Consiglio nel suo complesso per il più efficace svolgimento dei propri compiti. Tali competenze sono state determinate tenendo conto:

- di quanto previsto dalla normativa di riferimento;

² Vedasi art.18 dello Statuto sociale.

- delle indicazioni della European Banking Authority (EBA)³;
- delle *best practice* diffuse nel comparto.

Le aree di competenze individuate sono le seguenti:

1. conoscenza del **business bancario** (e.g. credito, finanza, sistemi di pagamento, intermediazione mobiliare, servizi alla clientela, *bancassurance*), acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale presso istituti di credito o finanziari o l'esercizio di attività professionale o l'insegnamento universitario in materie economiche;
2. conoscenza delle **dinamiche del sistema economico-finanziario** (e.g. mercati nazionali e internazionali, modelli previsionali di sistema), acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale presso imprese o l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale o l'insegnamento universitario in materie economiche ovvero l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni;
3. conoscenza dei **territori presidiati** (della Banca e del Gruppo) e delle **relative caratteristiche socio-economiche e di mercato**, acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale presso aziende o l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale o l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni nei territori di interesse;
4. conoscenza della **regolamentazione di settore** (e.g. bancaria, finanziaria, fiscale) acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni (e.g. *audit, compliance, risk management, legale*) presso istituti di credito o finanziari, ovvero attraverso l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale o l'insegnamento universitario in materie economiche – giuridiche o l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni;
5. conoscenza dei **sistemi di controllo interno** e delle **metodologie di gestione e controllo dei rischi** (e.g. funzioni di controllo, rischio di credito, rischio di mercato) acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni (e.g. *audit, compliance, risk management*) presso aziende, ovvero con l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale, o l'insegnamento universitario in materie economiche – giuridiche;
6. conoscenza degli aspetti di **corporate governance** e dei **processi di gestione aziendale** (e.g. bilancio, legale, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, conflitti di interesse, relazioni con *stakeholders*, gestione risorse chiave, remunerazioni, responsabilità sociale d'impresa) acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni (e.g. segreteria generale, bilancio, relazioni esterne) presso aziende, ovvero con

³ EBA "Guidelines on internal governance" (GL44) settembre 2011. Al riguardo si osserva altresì come EBA, in data 28 ottobre 2016, abbia pubblicato, congiuntamente a ESMA (European Security and Markets Authority), un Progetto di orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave (*Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU*). La relativa fase di consultazione si è chiusa il 28 gennaio 2017.

l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale, o l'insegnamento universitario in materie economiche – giuridiche;

7. conoscenza della **struttura organizzativa e dei sistemi informativi** (e.g. organizzazione, ICT, politiche di esternalizzazione, *business continuity*) acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni (e.g. organizzazione, ICT) presso aziende, ovvero attraverso l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale, o l'insegnamento universitario in materie tecniche – economiche;
8. conoscenza della **struttura**, della **governance** e dell'**organizzazione del Gruppo BPER Banca**.

2.5 Diffusione e diversificazione delle competenze

La gestione del livello di complessità della Banca comporta la necessità della presenza nel Consiglio di un'ampia gamma di professionalità e competenze; è quindi opportuno che ciascuna area di competenza sia presidiata con professionalità specialistiche in grado di assicurare, nel complesso, una gestione efficace e consapevole.

Al fine di consentire un adeguato ed efficace confronto all'interno dell'Organo, di assumere decisioni con sempre maggiore consapevolezza e di attribuire ai Consiglieri incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei Comitati consiliari, si ritiene opportuno che, per ciascuno degli ambiti identificati, in Consiglio siano presenti più soggetti con comprovate competenze ed esperienze.

2.6 Disponibilità dei Consiglieri

Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i Consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico. Tale disponibilità deve essere maggiore per i Consiglieri a cui sono attribuiti specifici incarichi esecutivi o coinvolti nei Comitati consiliari.

Si fa presente – a titolo informativo – che nell'esercizio 2016 si sono tenute 16 riunioni del Consiglio di Amministrazione, n. 1 riunione del Comitato Esecutivo, e n. 5 riunioni del Comitato degli Amministratori Indipendenti. Le riunioni del Consiglio hanno avuto una durata media di circa 2 ore e 30 minuti.

In considerazione di quanto precede, si raccomanda che i soggetti interessati accettino di candidarsi alla carica quando ritengano di potervi dedicare il tempo necessario, tenendo conto di quello destinato ad altre attività, lavorative o professionali, nonché allo svolgimento di incarichi ricoperti in altre società.

Si ritiene opportuno richiamare al riguardo le previsioni dell'art.91 della CRD IV⁴, benché non ancora recepite mediante le relative disposizioni attuative.

⁴ Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013.

2.7 Incompatibilità di cariche

In conformità all'art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" e al prescritto divieto ai "titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti", si raccomanda che nelle liste da presentarsi per l'elezione dei componenti dell'Organo amministrativo vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente valutata l'insussistenza attuale e prospettica di cause di incompatibilità prescritte dalla citata normativa.

2.8 Rappresentatività territoriale

Data la vocazione territoriale della Banca, si ritiene importante che all'interno del Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti con una profonda conoscenza delle diverse principali aree in cui la Banca opera.

3 Profili professionali ed elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'elezione delle cariche sociali è riservata all'Assemblea ordinaria dei Soci che procede all'elezione dei componenti del Consiglio a norma di Statuto.

Tenuto conto della composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale, così come definita nel presente documento e fermo restando il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente, e avute altresì presenti le professionalità possedute dagli Amministratori in carica e da quelli cessati/in scadenza di mandato, si indicano di seguito, in forma sintetica, le aree di competenza professionale, come meglio identificate al par. 2.4, nelle quali, ad avviso del Consiglio, i nominandi Amministratori potrebbero utilmente apportare ulteriori contributi qualificati, in vista del perseguimento di una sempre più efficace azione dell'Organo amministrativo:

- Conoscenza del *business* bancario
- Conoscenza della regolamentazione di settore
- Conoscenza dei sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi
- Conoscenza della struttura, della *governance* e dell'organizzazione del Gruppo BPER

Ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché degli ulteriori prescritti dalla normativa vigente⁵, si ritiene, inoltre, auspicabile che l'Organo amministrativo risulti quanto più possibile rappresentativo delle principali aree in cui la Banca e il Gruppo operano.

⁵ Si richiamano, in particolare, le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Si ricorda, infine, che, in applicazione di quanto previsto da Banca d'Italia nelle Disposizioni di Vigilanza⁶, è opportuno che l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione, da depositarsi – in ottemperanza alle previsioni statutarie – contestualmente alla presentazione delle candidature, comprenda un *curriculum* volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la “composizione quali-quantitativa ottimale” fornite dal Consiglio di Amministrazione con il presente documento.

Resta salva la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'Organo amministrativo (e, più in generale, degli organi sociali) e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

⁶ “Disposizioni di vigilanza per le banche” Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1.